Allegato 1

AVVISO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI IN PARTICOLARE CONDIZIONE DI DEBOLEZZA OCCUPAZIONALE

in attuazione dell'Intervento 5.1 del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVII legislatura

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Ai sensi dell'art. 1-quater e 1-quinquies della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la Provincia, al fine di contrastare la debolezza occupazionale delle persone svantaggiate, promuove e sostiene progetti individualizzati di azioni integrate di accompagnamento e di apprendimento lavorativo contestualizzato, di tutoraggio e di crescita sociale e relazionale presso cooperative sociali di inserimento lavorativo.

1.2 Ai sensi dell'art. 4 lettere b) ed e) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la Provincia attua iniziative volte a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro e di giovani in cerca di prima occupazione.

1.3 In attuazione del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVII legislatura, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 179 del 13.02.2026, le presenti disposizioni disciplinano l'intervento 5.1 "Contributo per l'inserimento lavorativo di soggetti in particolare condizione di debolezza occupazionale", di seguito denominato contributo, definendo requisiti di accesso, importo, durata, termini e modalità di accesso e concessione.

1.4 Si applicano le definizioni, le disposizioni generali e i requisiti di accesso previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro della XVII legislatura, salvo diversa disposizione prevista dal presente avviso.

2. RISORSE DISPONIBILI

2.1 Il totale delle risorse disponibili per il presente intervento è pari a complessivi € 1.300.000,00.

3. REQUISITI DEI DESTINATARI

3.1 Sono destinatari del presente intervento i soggetti in condizione di svantaggio, i soggetti con disabilità e i Neet in possesso dei requisiti previsti nella Tabella A.

3.2 Oltre ai requisiti previsti nella Tabella A, i destinatari devono possedere i seguenti requisiti:
- essere disoccupati;
- essere residenti in provincia di Trento.

3.3 Per le persone sottoposte a misure detentive o alternative alla detenzione e per le persone con cittadinanza straniera sottoposte a situazioni di violenza o grave sfruttamento come individuate dagli articoli 18 e 18 bis del D. Lgs. 286/1998, si prescinde dal requisito della residenza e della disoccupazione, ma in ogni caso devono essere prive di occupazione.

3.4 Per i Neet si prescinde dal requisito della disoccupazione.

3.5 Possono accedere al presente intervento le persone con disabilità:
- iscritte nelle liste della L. 68/99 tenute da qualsiasi Centro per l'impiego del territorio nazionale;
- in possesso di un verbale di invalidità valido alla data della domanda. L'invalidità risultante da verbale scaduto si considera sussistente, a condizione che, alla data della presentazione della domanda, sia stato avviato formalmente l'iter di revisione.

3.6 Ad esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 3, del presente avviso, nel caso in cui il contributo sia richiesto in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, per lavoratori che rientrano nelle tipologie 4, 5, 6 ,7, 8 della Tabella A, oltre ai requisiti previsti nella Tabella A, il lavoratore deve possedere anche uno dei seguenti requisiti:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) aver superato i 50 anni di età.

3.7 La documentazione attestante lo stato di svantaggio, ad eccezione delle persone il cui stato detentivo o alternativo alla detenzione sia cessato da non oltre 24 mesi, non deve riportare una data anteriore ai 180 giorni rispetto a quella di presentazione di domanda.

3.8 Sono esclusi dall'intervento:
- titolari di pensione o coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia o raggiunto l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente;
- dipendenti assunti con contratto di apprendistato;
- destinatari il cui precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il medesimo datore di

lavoro, sia cessato da meno di 6 mesi. Tale esclusione si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro, al momento della cessazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

- assunzioni effettuate ai sensi della L.P. 32/1990, L.P. 12/2022 (c.d. Progettone) o degli interventi 3.3.D, 3.3.E, 3.3.F o di altri progetti e interventi analoghi attivati da Agenzia del lavoro, dai Comuni, loro consorzi e/o Comunità di Valle.

3.9 I requisiti sono valutati alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma seguente.

3.10 In caso di progetti presentati per la proroga, trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o per il completamento del percorso avviato con il medesimo destinatario, i requisiti dello stato di disoccupazione, di non occupazione, dell'iscrizione in L.68/99, la condizione di ex detenuto ed ex sottoposto a misure alternative sono valutati alla data dell'assunzione a tempo determinato.

4. OGGETTO DEL CONTRIBUTO

4.1 Il contributo finanzia progetti di inserimento lavorativo della durata massima di 12 mesi.

4.2 Per il medesimo destinatario possono essere presentati ulteriori progetti di inserimento o, limitatamente ai casi di assunzione a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, di completamento del percorso avviato con il primo progetto, nei limiti previsti dal presente avviso. I progetti di completamento devono proseguire senza soluzione di continuità con il precedente progetto.

4.3 Non è possibile presentare progetti per la proroga del rapporto di lavoro, se non è stato finanziato con il contributo previsto dal presente avviso il progetto di inserimento per il rapporto di lavoro che si intende prorogare.

4.4 Per il primo progetto per l'assunzione e per il progetto per la trasformazione o la proroga, l'avvio del progetto coincide con l'assunzione, la trasformazione o la proroga. In caso di presentazione di progetti di completamento, l'avvio del progetto coincide con il primo giorno successivo al termine del precedente progetto.

5. REQUISITI DEI BENEFICIARI

5.1 Possono beneficiare del presente intervento le cooperative sociali d'inserimento lavorativo così come definite nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, le imprese sociali che prevedano, tra le finalità dell'ente, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità o svantaggio e che abbiano sede legale o unità produttiva in provincia di Trento nel momento dell'erogazione del contributo.

5.2 Per ogni progetto di inserimento lavorativo il beneficiario individua un referente, che deve essere dipendente del beneficiario o persona con un incarico di collaborazione attivo con lo stesso, con compiti di supporto e coordinamento complessivo, sia dal punto di vista tecnico che socio-relazionale.

5.3 Nel caso in cui il contributo sia richiesto in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, si applicano il comma 3 dell'art. 32 e il comma 3 dell'art. 33 del Regolamento medesimo.

5.4 Sono esclusi:

a) beneficiari che abbiano già usufruito totalmente del contributo previsto dal presente avviso nell'ultimo quinquennio per lo stesso lavoratore;
b) beneficiari che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di contributo previsto dal presente avviso nell'ultimo quinquennio e sia stato usufruito totalmente presso una società con la quale il richiedente abbia in corso, al momento della richiesta, rapporti di partecipazione o controllo;
c) società di persone e società a responsabilità limitata che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di contributo previsto dal presente avviso nell'ultimo quinquennio e che sia stato usufruito totalmente presso una società ove uno o più soci, al momento della richiesta, sono i medesimi della società richiedente;
d) soggetti beneficiari inattivi alla data della domanda. L'inattività sopravvenuta dopo la concessione e durante il periodo del rapporto di lavoro incentivato, costituisce causa di

decadenza a decorrere dalla data di inizio inattività;

e) soggetti beneficiari per i quali siano in corso, alla data della domanda, procedure concorsuali liquidatorie. La procedura concorsuale liquidatoria sopravvenuta dopo la concessione, e durante il periodo del rapporto di lavoro incentivato, costituisce causa di decadenza a decorrere dalla data di inizio inattività.

5.5 Ai fini del presente avviso, il quinquennio si calcola a decorrere dalla data della presentazione della domanda.

5.6 I requisiti previsti in capo ai beneficiari sono valutati alla data di presentazione della domanda.

6. SERVIZIO DI TUTORAGGIO E REQUISITI DEL TUTOR

6.1 Durante il percorso di inserimento lavorativo, il lavoratore è sostenuto attraverso un servizio di tutoraggio, che favorisca l'ingresso nel contesto lavorativo, facilitando l'acquisizione delle competenze anche relazionali.

6.2 Per ogni progetto devono essere garantite almeno 10 ore di tutoraggio.

6.3 Le ore di tutoraggio, durante lo svolgimento del progetto, devono essere riportate in apposito registro presenze, che deve essere compilato e firmato dal tutor e dal lavoratore e deve essere sempre presente nel luogo e nel momento in cui viene svolta l'attività di tutoraggio.

6.4 Possono ricoprire il ruolo di tutor i dipendenti del beneficiario o persone con un incarico di collaborazione attivo con lo stesso.

6.5 Al fine di favorire l'acquisizione di adeguate competenze per ricoprire il ruolo di tutor, Agenzia del lavoro può organizzare brevi percorsi formativi.

7. MISURA E DURATA DEL CONTRIBUTO

7.1 L'importo del contributo è determinato dal costo del lavoro del lavoratore per la durata del progetto e dal costo del lavoro del tutor relativamente alle ore di tutoraggio svolte.

7.2 La misura massima annua e la durata massima del contributo sono definite dalla Tabella A per ogni tipologia di destinatario e tipologia di evento.

7.3 La misura massima annua del contributo indicata nella Tabella A è riferita al tempo pieno; in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale tale misura è ricalcolata in base alla percentuale media dell'orario settimanale riferita al periodo utile per la maturazione del contributo, facendo riferimento al calendario solare.

7.4 In caso di concessione in regime di esenzione, ferma restando la misura massima annua indicata nella Tabella A, il contributo non può essere superiore alle percentuali del costo del lavoro riportate nella Tabella A, sia per il lavoratore assunto che per il tutor.

7.5 Per costo del lavoro si intende:

a) per il lavoratore assunto, l'imponibile previdenziale risultante dalla busta paga;
b) per il tutor, il costo orario desumibile dal contatto collettivo di lavoro.

7.6 In caso di presentazione di ulteriori progetti per il medesimo destinatario, si tiene conto del periodo di contributo già concesso al beneficiario per progetti attivati con il medesimo lavoratore nell'ultimo quinquennio.

7.7 Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni, anche contributive, qualificate come aiuto di Stato, previste per i medesimi eventi da disposizioni normative, europee, nazionali, regionali o provinciali.

8. MODALITÀ DI ACCESSO

8.1 Per accedere al contributo il beneficiario presenta apposita domanda alla quale è allegato, a pena di inammissibilità, il progetto di inserimento lavorativo sottoscritto dal legale rappresentate, dal referente e dall'operatore del servizio pubblico segnalante.

8.2 La domanda deve contenere: i dati anagrafici del destinatario; i dati del contratto di lavoro; la descrizione delle azioni integrate, di accoglienza, tutoraggio e supporto; il nominativo del referente previsto all'art. 5 comma 2; il nominativo del tutor assegnato, il nominativo dell'operatore di riferimento del servizio pubblico segnalante.

8.3 Per accedere al contributo, il beneficiario presenta domanda prima dell'avvio del progetto, ma non prima di 90 giorni dall'avvio.

8.4 A pena di decadenza la domanda deve essere presentata esclusivamente mediante compilazione della modulistica resa disponibile sul sito di Agenzia del lavoro www.agenzialavoro.tn.it (sezione Modulistica) e dovrà essere presentata mediante invio all'indirizzo amministrazione.adl@pec.provincia.tn.it. Quando sarà attivata la piattaforma digitale dedicata, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante compilazione e invio della stessa direttamente on-line sul sito di Agenzia del lavoro alla pagina: https://www.agenzialavoro.tn.it.

8.5 Il contributo previsto dal presente avviso è concesso nei limiti delle risorse disponibili, secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

9 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

9.1 Il contributo concesso è liquidato in rata unica posticipata al termine del progetto.

9.2 Il contributo è liquidato previa richiesta e presentazione della seguente documentazione entro 60 giorni dalla fine del progetto:

a) registro presenze attestante l'attività di tutoraggio debitamente compilato e sottoscritto dal lavoratore e dal tutor;
b) relazione relativa al progetto di inserimento lavorativo sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, dal referente previsto all'art. 5 comma 2;
c) idonea documentazione attestante gli avvenuti pagamenti delle retribuzioni e dei compensi.

9.3 In caso di cessazione anticipata viene liquidata la quota di contributo maturata.

9.4 Condizione per il pagamento del contributo è l'indicazione in domanda di un conto corrente con codice IBAN italiano intestato al beneficiario, su cui verrà liquidato il contributo.

10. MODIFICHE DEL PROGETTO

10.1 Sono ammesse le modifiche al progetto che non comportino un aumento dell'importo del finanziamento concesso. In caso di modifiche che comportino spese che eccedono l'importo del contributo concesso, l'eccedenza resta a carico del beneficiario.

10.2 La sostituzione del tutor con altro nominativo in corso di progetto deve essere comunicata ad Agenzia del lavoro in fase di liquidazione, con l'indicazione dei relativi periodi.

10.3 Qualora nel periodo intercorrente tra la concessione e la liquidazione del contributo intervenga una variazione, così come previsto all'art. 2112 del c.c., del datore di lavoro o una cessione del contratto di lavoro del dipendente e il rapporto di lavoro continua senza soluzione di continuità con il cessionario, l'incentivo è liquidato al cessionario, a condizione che il cessionario abbia i requisiti previsti dall'art. 5. nel momento del subentro.

11. TERMINE DEL PROCEDIMENTO

11.1 Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

12. CASI DI DECADENZA

12.1 Nel caso di mancato possesso dei requisiti di accesso alla misura, rilevato a seguito di controlli successivi all'erogazione del sostegno, è dichiarata la decadenza dal contributo con conseguente obbligo di restituzione della somma ricevuta, oltre agli eventuali interessi legali a decorrere dalla data di addebito del mandato di pagamento.

13. OBBLIGHI

13.1 In sede di domanda, il richiedente il contributo si impegna ad accettare ogni controllo.

13.2 Al fine di favorire l'integrazione tra le politiche sociali e del lavoro, la relazione prevista all'articolo 9 è trasmessa, a cura del beneficiario, anche al servizio pubblico segnalante.

14. TRATTAMENTO FISCALE

14.1 La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, salvo esenzioni soggettive.

14.2 Il contributo è soggetto a ritenuta fiscale.

15. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

15.1 Successivamente all'erogazione del contributo, Agenzia del lavoro procede alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, su un campione definito sulla base della disciplina vigente.

15.2 Allo scopo di monitorare la regolare realizzazione del progetto, in linea con i principi e le disposizioni di cui al presente avviso, Agenzia del lavoro effettua durante lo svolgimento del progetto verifiche anche in loco. In caso di riscontro di irregolarità, saranno adottati i provvedimenti conseguenti fino alla revoca del contributo.

16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

16.1 Ai sensi degli art. 2-ter, 2-sexies e 2-octies del D. Lgs. n. 196/2003 la Provincia, quale Titolare del trattamento, precisa che, allo scopo di realizzare le finalità di interesse pubblico previste dall'art. 1 *quinquies* della L.P. 13/06/1983, n. 19, necessità di effettuare il trattamento di dati comuni e di dati particolari ex artt. 9 e 10 del GDPR, riguardanti cittadini coinvolti nell'intervento previsto dal presente avviso.

16.2 I dati saranno cancellati entro i termini previsti dal piano unico di conservazione degli atti della Provincia autonoma di Trento.

16.3 Fermo restando il principio di proporzionalità e minimizzazione, i dati personali comuni saranno oggetto di diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi della L.P. 30/11/1992, n. 23, ad esclusione dei dati da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, per un periodo massimo di 7 anni.

16.4 Le operazioni del trattamento sono le seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, utilizzo e comunicazione nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente e nei casi indicati nel presente avviso.

16.5 I dati non saranno trasferiti extra UE. Si precisa che il trattamento è stato oggetto di preventiva valutazione d'impatto ex artt. 35 e 36 del GDPR ed è eseguito nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione, oltre che di adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, di cui agli artt. 5, 25 e 32 del GDPR. Restano fermi i diritti dell'interessato, come meglio precisati nelle specifiche informative ex artt. 13 e 14 del GDPR.

17. REGIME DI AIUTO

17.1 Il contributo può essere concesso a valere sul Regolamento (UE) 17/06/2014, n. 651 o in regime "de minimis".

17.2 La durata massima indicata nella Tabella A indica la durata massima del finanziamento provinciale che può essere concesso a valere sui diversi regimi, nel rispetto dei regolamenti di riferimento, in base alle categorie di lavoratori coinvolti. Nel caso in cui il beneficiario richieda il contributo a valere sul Regolamento (UE) 17/06/2014, n. 651, il contributo è concesso nei limiti di durata previsti dal Regolamento 651. Per poter beneficiare del contributo per la durata massima prevista in tabella, l'istante dovrà presentare domanda per la parte residuale che sarà concessa in regime di "de minimis".

17.3 Per le tipologie 5 e 6 di cui alla Tabella A, l'eventuale sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, lett. b) del Regolamento (UE) 17/06/2014, n. 651, che deve risultare da documentazione proveniente dal servizio sanitario competente, fermo restando l'importo massimo previsto dalla Tabella A per le tipologie 5 e 6, consente di beneficiare del regime in esenzione per la durata e per le percentuali previste dal Regolamento (UE) 17/06/2014, n. 651 per i disabili e di prescindere dai requisiti previsti dall'art. 3.6 del presente avviso.

17.4 Il contributo in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 può essere concesso fino ad un massimo di 5,5 milioni di EUR per impresa per anno nel caso di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati e per un massimo di 11 milioni di EUR per impresa e per anno nel caso di aiuti all'assunzione di lavoratori disabili e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori disabili